



Direzione centrale Catasto e cartografia

Roma, 24.05.2012
Prot. n° 26279

Allegati: 1
Rif. nota del
Prot. n°

Agli Uffici provinciali

LORO SEDI

E, p.c.

Alle Direzioni regionali

LORO SEDI

Oggetto: Accertamento degli immobili posti in aree cimiteriali o adiacenti ad esse.

Sono pervenuti alla scrivente Direzione alcuni quesiti in merito all'accertamento catastale degli immobili posti nelle aree cimiteriali o adiacenti ad esse e riguardanti, in particolare, le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento e, ove ne occorra il caso, la corretta categoria catastale che ad essi deve essere attribuita.

In via generale, si osserva che l'iscrizione di un immobile negli atti del catasto terreni o del catasto edilizio urbano, individuato autonomamente con numero di particella e, eventualmente, di subalterno, è possibile solo nel caso in cui il bene in questione è dotato di autonomia funzionale e reddituale, ovvero per esigenze di carattere civilistico.

Con specifico riferimento alle aree cimiteriali, si evidenzia che l'art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, stabilisce che *"Non sono soggetti a dichiarazione:*

... c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti:

d) i cimiteri con le loro dipendenze;"

Tale disposizione non esclude, tuttavia, l'obbligo della dichiarazione al catasto edilizio urbano per alcune tipologie di fabbricati e costruzioni presenti nei cimiteri, secondo le vigenti disposizioni catastali.

Al riguardo, nel caso in cui nell'area cimiteriale insistano costruzioni con destinazione connessa a quella cimiteriale, queste sono censite al catasto edilizio urbano nella categoria E/8 del vigente quadro generale di qualificazione, che prevede *"Fabbricati e*

Largo Leopardi, 5
00185 Roma
Tel. +3906477751
www.agenziaterritorio.it

costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri, e le tombe di famiglia”, tramite la presentazione dei necessari atti di aggiornamento di catasto terreni e di catasto edilizio urbano (utilizzando le procedure Pregeo e Docfa).

In tale tipologia di costruzioni possono essere incluse quelle strettamente necessarie ai servizi cimiteriali, quali ad esempio, i depositi di osservazione, le camere mortuarie, i forni crematori, i locali ospitanti gli impianti tecnici, ancorché adiacenti all’area cimiteriale.

Si rammenta che per gli edifici destinati all’esercizio pubblico dei culti è prevista la facoltà della dichiarazione al catasto edilizio urbano in categoria *“E/7 - Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti”*, finalizzata ad eventuali esigenze di natura civilistica, mentre riguardo ai colombari, ai sepolcri ed alle tombe di famiglia, si richiamano le disposizioni già impartite dalla Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare con nota prot. n. 41481 del 25 luglio 2001, che si allega.

Si specifica, in ogni caso, che per le unità immobiliari destinate ad alloggio del custode, in quanto aventi autonoma utilizzazione rispetto al contesto cimiteriale, appare obbligatorio presentare la dichiarazione in catasto dell’unità immobiliare urbana, alla quale deve essere attribuita la più appropriata categoria del gruppo “A”, con la relativa rendita.

In conclusione, gli immobili posti nelle aree cimiteriali, o adiacenti ad esse, ed aventi destinazione connessa a quella cimiteriale, sono accertati in categoria E/8, previa presentazione del tipo mappale per l’aggiornamento del catasto terreni.

Per quanto riguarda, infine, gli immobili diversi da quelli con destinazione connessa a quella cimiteriale sopra esemplificati, sorge l’obbligo della dichiarazione in catasto, con accertamento nella categoria catastale più consona, qualora dotati di autonomia funzionale e reddituale.

Si invitano gli Uffici in indirizzo ad adeguare la prassi interna alle indicazioni sopra rappresentate, portandole a conoscenza dei professionisti interessati, e le Direzioni regionali a verificarne la corretta applicazione.



IL DIRETTORE CENTRALE
(Franco Maggio)

